

7/2 per prefettura
Cristoforo

MINISTERO



192
11

DELL'INTERNO

MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

COMANDO GENERALE

N. 3596 di Protocollo

Roma, 23 maggio 1923.

OGGETTO

Applicazione delle leggi penali militari

CIRCOLARE

A tutti i Comandi di Zona e di Gruppo Autonomo
(diramazione fino ai Comandi di Centuria).

e, per conoscenza:

Al Ministero della Guerra — Gabinetto.

Al Ministero della Marina — Gabinetto.

Al Tribunale Supremo di Guerra e Marina.

All'Avvocatura Generale Militare.

A chiarimento ed in esecuzione delle norme contenute nell'Allegato A (Reati in servizio) al R. D. Legge 8 Marzo 1923, n. 831 (*Gazzetta Ufficiale*, 26 Aprile 1923, n. 98), S. E. l'Avvocato Militare presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina ha diramato agli Uffici Giudiziari Militari da lui dipendenti la Circolare seguente, che si trascrive e si invia in comunicazione perchè i Comandi e le Autorità competenti, ai fini di una uniforme applicazione della legge, ne prendano norma.

CIRCOLARE DELL'AVVOCATURA GENERALE MILITARE PRESSO IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA AI SIGG. AVVOCATI MILITARI, in data 16 Maggio 1923, N. 187.

Ad eliminare eventuali difformità di criteri nella attuazione del R. D. Legge 8 marzo 1923 num. 831, che approva il Regolamento di disciplina per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e precisamente nell'applicazione delle norme penali e procedurali contenute nell'allegato A al Regolamento stesso, quest'Avvocatura Generale Militare ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Sigg. Avvocati Militari su quanto appresso:

I. L'art. 1 dell'allegato A sottopone i componenti della M. V. S. N. alle disposizioni del Codice Penale per l'Esercito e delle altre leggi penali militari, limitatamente ai reati ivi preveduti, commessi: a) durante il servizio; = ovvero: b) anche fuori servizio, ma a causa o in occasione o in pregiudizio di questo, o in pregiudizio di militari di qualunque Corpo od Arma (R. Esercito, R. Marina, R. Aeronautica, ecc.) o in pregiudizio di persone appartenenti alla stessa M. V. S. N., ovvero con abuso di tale qualità (ad es. in caso di illegittima assunzione di Comando o, comunque, di servizio).

E' ovvio che il concetto di pregiudizio al servizio, quale elemento integratore di una determinata categoria di reati commessi fuori servizio, sia da interpretarsi in senso rigoroso, e cioè di un nocimento — anche se non voluto — economico, o funzionale, o disciplinare, o sia pure morale, ma comunque immediato.

II. Considerato il disposto del 1° comma dell'art. 39 del Regolamento di Disciplina per la M. V. S. N., in relazione al disposto dell'art. 4 dell'allegato A e alle ragioni, che ne costituiscono il fondamento, è

da ritenere che, anche fuori servizio, possano rispondere del reato di insubordinazione i componenti la M. V. S. N., quando il fatto sia commesso a danno di superiori della Milizia stessa, purchè concorra la circostanza, della causa, o dell'occasione o del pregiudizio del servizio, o quella dell'abuso della loro qualità.

III. Il disposto del penultimo capoverso dell'art. 138 Codice penale Esercito è applicabile, anche in tempo di pace, a tutti i componenti (Ufficiali o no della M. V. S. N. — a termini dell'art. 2 dell'allegato A — in ogni caso: quindi, tanto nell'ipotesi di allontanamento dal Corpo, quanto nell'ipotesi di mancato o ritardato raggiungimento di esso.

Naturalmente la locuzione « chiamata », di cui all'art. 138, equivale ad « appello », e non va quindi confusa con la analoga locuzione usata nell'art. 37 delle norme approvate col R. Decreto 8 Marzo 1923, N. 832, a proposito delle chiamate per ragioni di ordine pubblico, in caso di pubbliche calamità, per istruzioni, per riviste e parate.

Avvenuto il richiamo per una di tali ragioni, incorre pertanto nelle sanzioni stabilite per i disertori il milite, che, in quell'occasione, non risponda a due appelli consecutivi; e il competente Comando può anche dichiararlo disertore per la mancanza ad un solo appello.

IV. Per i reati commessi nelle Nuove Provincie dai componenti la M. V. S. N. fuori servizio, resta fermo il disposto del richiamato articolo 1. Tenute poi presenti le particolari ragioni che hanno determinato la emanazione del R. D. 13 Marzo 1921, n. 209, è da ritenersi che, alla stessa guisa dei militari del R. Esercito e della R. Marina, ecc., anche i componenti la M. V. S. N., per reati commessi durante il servizio, che siano preveduti nelle leggi penali comuni (oltrechè in quelle militari), sono sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali Militari di Trieste, di Trento, e (per quelli commessi nel territorio di Zara), di Bari; ferma, per gli ufficiali, la competenza del Tribunale Speciale di Firenze.

V. L'articolo 5 dell'alleg. A (subordinazione verso l'Ufficiale dell'Esercito, ecc., o della M. V. S. N., che ha il Comando delle truppe in caso di servizio in comune) deve porsi in relazione con l'articolo 44 delle Norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della M. V. S. N., approvate R. D. Legge 8 Marzo 1923 N. 832 (Gazzetta Ufficiale, 26 aprile 1923, N. 98); il quale stabilisce a chi, in caso di servizio comune, spetta il Comando delle truppe.

VI. Attesa la dizione e tenuto conto dello spirito informatore dell'art. 1, deve considerarsi estesa alla M. V. S. N. ogni disposizione del Codice Penale per l'Esercito e delle altre leggi penali militari, per la parte che concerne i doveri dei vari Comandi relativamente alle denunce e agli atti d'istruzione preliminare (articoli 353 e seguenti Codice Penale Esercito), in quanto applicabili, nonchè all'esecuzione dei mandati di cattura e di arresto e alle comunicazioni dei mandati di comparizione e delle citazioni.

E' esteso altresì l'istituto dell'Istruttore, presso i vari Corpi, o Reparti o Servizi, a termini dell'art. 5 D. L. 3 Gennaio 1918, N. 2. In proposito i Sigg. Avvocati Militari prenderanno accordi con i Comandi competenti locali.

VII. Resta immutata, anche in rapporto alla M. V. S. N., la competenza territoriale dei Tribunali Militari Speciali e Territoriali vigente per il R. Esercito, giusta il R. D. 4 Marzo 1923 N. 490, richiamato con la circolare 186 di quest'Avvocatura Generale in data 1 Maggio 1923. Provvederanno i competenti Comandi alla trasmissione delle denunce e degli atti ai vari Avvocati Militari, secondo la tabella allegata al mentovato R. D. n.º 490.

VIII. In applicazione di quanto è disposto per gli Ufficiali del R. Esercito, nominati Giudici titolari o supplenti, anche per gli Ufficiali designati quali Giudici titolari o supplenti dal Comando Generale della M. V. S. N. vale il sistema del biennio di permanenza inteso in senso collettivo (art. 305 ult. Capov. Cod. Pen. Es.).

IX. Ferme le disposizioni vigenti per quanto concerne gli effetti penali delle condanne, queste saranno, per il tramite dell'Avvocatura Generale Militare, comunicate al Ministero della Guerra per gli eventuali provvedimenti riflettenti lo stato giuridico e la posizione militare dei componenti la M. V. S. N., che abbiano ancora obbligo di servizio militare.

X. In analogia alla norma contenuta nell'art. 8 dell'allegato A, i componenti la M. V. S. N., sottoposti a procedimento penale e contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura dall'Autorità Giudiziaria Militare, dovranno essere custoditi nel Carcere Preventivo Militare, applicandosi ad essi il trattamento e tutti i doveri stabiliti per i detenuti militari.

XI. I Sigg. Avvocati Militari comunicheranno senz'indugio, di volta in volta, a quest'Avvocatura Generale Militare una sommaria informazione delle denunce o comunque dei procedimenti penali a carico di componenti la M. V. S. N.

XII. In caso di dubbio sull'applicazione della legge e sull'estensione ai componenti la M. V. S. N. delle disposizioni stabilite per i militari del R. Esercito, i Sigg. Avvocati Militari si rivolgeranno a quest'Avvocatura Generale Militare.

L'AVVOCATO GENERALE MILITARE

F. to TOMMASI

193

NORME ESECUTIVE COMPLEMENTARI RIFLETTENTI I REATI SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE MILITARE.

I. — Ogni Comandante di Legione e ogni altra autorità preposta al comando di reparti autonomi della M. V. S. N., che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato previsto nell'art. 1. dell'allegato A del R. D. Legge 8 Marzo 1923, n. 831, deve farne denuncia all'Avvocato Militare competente per territorio. (V. Allegato).

Lo stesso obbligo — la cui inosservanza è repressa dall'art. 180 Codice penale — incombe ai Consoli Generali, ai Luogotenenti Generali, ai Comandanti di zona e ai Comandati Generali per i reati commessi dai dipendenti Ufficiali.

La denuncia deve contenere l'esposizione di tutte le circostanze del reato; un estratto del ruolo, da cui risulti la regolare iscrizione del denunciato nella M. V. S. N.; un estratto dello speciale ruolino stabilito dall'art. 34 del Regolamento di disciplina per coloro che non abbiano obblighi di servizio militare, e un rapporto informativo sulla di lui condotta e moralità.

La denuncia deve redigersi in triplice copia di cui una deve essere trasmessa, come sopra, all'Avvocato Militare, una ai Comandi Superiori, e l'altra resterà presso l'Ufficio del Comando denunciante.

S'intende che restano immutate le attribuzioni spettanti, a termini delle leggi generali, agli ufficiali di polizia giudiziaria.

II. — Allo scopo di raccogliere immediatamente le prove o gli indizi, che valgano a facilitare in seguito la istruzione giudiziaria, sarà compiuta una preliminare sommaria inchiesta da un Ufficiale all'uopo e in permanenza designato presso ogni Comando dalle autorità di cui al precedente articolo, previ accordi col competente Avvocato Militare.

Per tale inchiesta si seguiranno le norme dettate dal Codice Penale per l'Esercito, nel titolo III, capo I, « Dell'istruzione preparatoria », in relazione al D. L. 3 Gennaio 1918, n. 2.

III. — La circoscrizione territoriale dei Tribunali Militari Speciali (per giudicare gli Ufficiali), è la seguente:

a) Tribunale Militare Speciale di Milano (con una Sezione a Torino): comprende le circoscrizioni dei Tribunali Militari Territoriali di Torino, Milano, Verona, Venezia.

b) Tribunale Militare Speciale di Firenze: comprende la circoscrizione del Tribunale Territoriale di Firenze e la circoscrizione delle Province di Trento, di Trieste e di Zara.

c) Tribunale Speciale di Roma: comprende le circoscrizioni dei Tribunali Militari Territoriali di Roma, Napoli, Bari.

d) Tribunale Militare Speciale di Palermo: ha la stessa circoscrizione del Tribunale Militare Territoriale di Palermo.

IV. — La circoscrizione dei Tribunali Militari Territoriali è quella risultante dall'annessa tabella.

V. — I Tribunali Militari per la Tripolitania, la Cirenaica, la Colonia Eritrea e la Somalia Italiana hanno sede rispettivamente in Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio.

Per i reati commessi fuori dei confini del Regno o fuori delle Colonie dai componenti il Corpo della M. V. S. N., la denuncia va trasmessa all'Avvocato Militare del luogo, in cui è seguito l'arresto o la consegna (art. 333 C. P. E.).

In difetto di arresto o di consegna, la denuncia sarà trasmessa all'Ufficio di S. E. l'Avvocato Generale Militare presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, per i provvedimenti di sua competenza.

VI. — Provvederà il Comando Generale direttamente alla nomina dei Giudici effettivi o supplenti, giusta gli articoli 6 e 7 dell'Allegato A, e tenute presenti le disposizioni degli articoli 305 ult. capov., 306, 307 e 308 C. P. E.

VII. — In caso di dubbio in ordine alla competenza territoriale delle autorità giudiziarie militari, cui la denuncia deve essere trasmessa, i Comandi la trasmetteranno a S. E. l'Avvocato Generale Militare presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina in Roma.

Per ogni altro chiarimento riflettente l'applicazione delle norme di cui all'Allegato A del R. D. 8 Marzo 1923, n. 831, i Comandi potranno rivolgersi ai competenti Avvocati Militari o alla Avvocatura Generale Militare.

Per fatti di speciale gravità e richiedenti rapidità d'indagini e di provvedimenti dell'autorità giudiziaria militare, i Comandi informeranno d'urgenza, anche, se del caso, verbalmente, l'Avvocato Militare per quanto di sua competenza.

VIII. — I Comandi provvederanno a illustrare adeguatamente a tutti i componenti la M.V.S.N. l'importanza e la portata dell'allegato A del R. D. 8 Marzo 1923, N. 831, e della presente circolare, tenendo all'uopo speciali rapporti e conferenze, e avvalendosi dell'opera di ufficiali competenti.

Si prega dare urgente assicurazione dell'avvenuto adempimento.



Il Generale di Corpo d'Armata
Comandante Generale della M. V. S. N.
E. DE BONO

COMPETENZA TERRITORIALE

Tribunale Militare Territoriale di TORINO

Provincia di Torino (esclusi i circondari di Ivrea ed Aosta).

Provincia di Alessandria e circondario di Voghera e Bobbio della provincia di Pavia.
Provincia di Cuneo.

Tribunale Militare Territoriale di MILANO

Provincia di Milano.
Provincia di Pavia (meno i circondari di Voghera e Bobbio).
Provincia di Como.

Provincia di Novara e circondari di Ivrea ed Aosta della provincia di Torino.
Provincia di Brescia.
Provincia di Bergamo.
Provincia di Sondrio.

Tribunale Militare Territoriale di VERONA

Provincia di Verona.
Provincia di Mantova.
Provincia di Cremona.
Provincia di Padova.

Provincia di Vicenza.
Provincia di Trento (meno il distretto giudiziario di Monguelfo).

Tribunale Militare Territoriale di VENEZIA

Provincia di Bologna.
Provincia di Modena.
Provincia di Ferrara.
Provincia di Venezia.
Provincia di Rovigo.

Provincia di Ravenna.
Provincia di Forlì (compreso circondario di Rocca S. Casciano).
Provincia di Treviso.
Provincia di Belluno.

distretto giudiziario di Monguelfo della Provincia di Trento e seguenti distretti e circondari della Provincia del Friuli: distretti amministrativi di Gemona, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, circondario di Pordenone e Tolmezzo, distretto giudiziario di Plezzo.

Tribunale Militare Territoriale di TRIESTE

Provincia di Trieste; distretti giudiziari di Capodistria, Pirano e Bisterza della Provincia dell'Istria e distretti giudiziari di Comeno della Provincia del Friuli.
Provincia del Friuli (meno i distretti amministrativi di Gemona, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo; i circondari di Pordenone, Tolmezzo ed i distretti giudiziari di Plezzo e Comeno).
Provincia dell'Istria (meno i distretti giudiziari Capodistria, Pirano e Bisterza).

Tribunale Militare Territoriale di FIRENZE

Provincia di Firenze.
Provincia di Lucca.
Provincia di Massa e Carrara.
Provincia di Genova.

Provincia di Porto Maurizio.
Provincia di Piacenza.
Provincia di Parma.
Provincia di Reggio Emilia.

Tribunale Militare Territoriale di ROMA

Provincia di Roma (meno circondario di Rieti)
e circondario di Sora della provincia di Caserta.

Provincia di Livorno.
Provincia di Pisa.
Provincia di Grosseto.

Provincia di Siena.
Provincia di Perugia.
Provincia di Arezzo.
Circondario di Rieti.
Provincia di Cagliari.
Provincia di Sassari.

Tribunale Militare Territoriale di NAPOLI

Provincia di Napoli.
Provincia di Caserta (meno il circondario di Sora).
Provincia di Benevento.
Provincia di Avellino.

Provincia di Salerno.
Provincia di Potenza.
Provincia di Catanzaro.
Provincia di Cosenza.
Provincia di Reggio Calabria.

Tribunale Militare Territoriale di BARI

Provincia di Bari.
Provincia di Lecce.
Provincia di Chieti.
Provincia di Teramo.
Provincia di Aquila.
Provincia di Campobasso.

Provincia di Foggia.
Provincia di Ancona.
Provincia di Pesaro Urbino.
Provincia di Macerata.
Provincia di Ascoli Piceno.
Provincia di Zara.

Tribunale Militare Territoriale di PALERMO

Provincia di Palermo.
Provincia di Trapani.
Provincia di Girgenti.
Provincia di Messina.

Provincia di Catania.
Provincia di Siracusa.
Provincia di Galtanissetta.